Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 68° — **Roma - Lunedì, 10 gennaio 1927 - Anno V** — **Numero 6**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessadria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli* — Bergamo: *Libreria Internazionale Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso: (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta; Società Edit. Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonzogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *Libreria «Dante Alighieri» di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Intern. Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Intern.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; Ditta Antonio Vallardi.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza di Paolo Cremonese; A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *E. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Libreria Fratelli Treves dell'A. L. I.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Venezia: *L. Cappellin; Libreria Sormani (già Fuga).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Bengasi *Francesco Russo.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'estero presso gli uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana*, Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *N.B.* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del «Fascicolo 2° del Vol. VII - 1926» della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla «Gazzetta Ufficiale» non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

2ª Esposizione nazionale del paesaggio italico, in Bologna.

Con decreto 16 dicembre 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 1927, n. 1 finanze, foglio n. 56, l'Associazione nazionale per i paesaggi e monumenti pittoreschi d'Italia è stata autorizzata a promuovere a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la 2ª Esposizione nazionale dell'arte del paesaggio italico che avrà luogo a Bologna nella primavera del 1927.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 41.

REGIO DECRETO 5 dicembre 1926, n. 2240.

Contributo a favore del Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per l'esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per le finanze;

Visto l'art. 34 del R. decreto-legge 28 ottobre 1925, numero 1949;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il contributo a favore del Governatorato di Roma per spese di rappresentanza e per esecuzione di opere pubbliche intese ad assicurare l'incremento edilizio, l'attuazione del piano regolatore, la sistemazione della viabilità, la conservazione e il miglioramento del patrimonio artistico e monumentale è determinato, per l'anno 1926, nella somma di 50 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1926-27.

Tale contributo sarà suscettibile di revisione, di anno in anno, in sede di esame del bilancio del Governatorato, ma non potrà, in ogni caso, superare la somma anzidetta.

In attesa dell'emanazione delle norme di cui all'ultimo comma dell'art. 34 del R. decreto 28 ottobre 1925, n. 1949, la corresponsione del contributo avrà luogo mensilmente in ragione di un dodicesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1927 - Anno V

Atti del Governo, registro 256, *foglio* 26. — COOP

Numero di pubblicazione 42.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1926, n. 2243.

Disposizioni concernenti l'acquisto o la costruzione di case economiche per i funzionari ed agenti dell'Amministrazione postale e telegrafica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, relativo al nuovo ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica;

Visto il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, convertito nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, per le case popolari ed economiche e per l'industria edilizia, e le successive disposizioni in materia;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di mettere l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi in condizione di potere acquistare o costruire case economiche ad uso dei propri funzionari ed agenti;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione generale delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad investire per dieci anni una parte dell'avanzo netto annuale di gestione, da determinarsi anno per anno, mediante decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto col Ministro per le finanze, fino al limite massimo di un sesto dell'avanzo stesso, in acquisto o costruzione di case economiche da concedersi in affitto al personale dipendente, di cui al successivo art. 2.

Alla chiusura di ciascun esercizio, a cominciare da quello 1926-27, sarà provveduto alla determinazione della somma di cui sopra e all'assegnazione di essa, ad apposito capitolo, nella spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e telegrafi del medesimo esercizio.

In conto dell'assegnazione da farsi alla chiusura dell'esercizio 1926-27 è autorizzato lo stanziamento della somma di cinque milioni.

Art. 2.

Le case acquistate o costruite dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi verranno esclusivamente date in affitto al personale da essa dipendente, in attività di servizio, compreso quello dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 3.

I funzionari ed agenti che abbiano ottenuto in affitto un appartamento dovranno lasciarlo libero e a disposizione dell'Amministrazione entro tre mesi dalla data del provvedimento che per qualsiasi motivo li esoneri dal servizio attivo.

In caso di decesso del funzionario o dell'agente, gli eredi, già con esso coabitanti, dovranno lasciare libero l'appartamento entro sei mesi dalla data in cui avvenne il decesso.

Art. 4.

Le norme per l'assegnazione degli appartamenti, per la determinazione delle pigioni e per quanto altro occorra alla attuazione del presente decreto saranno determinate con decreti del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

Art. 5.

L'acquisto, la costruzione, la direzione e la sorveglianza dei lavori, la manutenzione, i collaudi e tutte le operazioni di indole tecnica sono affidati alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato, che li eseguirà per mezzo dei suoi uffici tecnici, applicando le modalità e le norme di cui al R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1574, col quale l'Amministrazione ferroviaria venne incaricata della costruzione degli edifici postali e telegrafici.

Art. 6.

Per le costruzioni delle case economiche di cui al precedente articolo 1 la pubblica utilità viene dichiarata, previa approvazione dei relativi progetti, dal Ministro per le comunicazioni.

Le costruzioni stesse, previa detta approvazione, potranno, con decreto del Ministro per le comunicazioni, essere dichiarate urgenti e indifferibili agli effetti dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificato dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.

Le leggi, i decreti e le norme che regolano il procedimento espropriativo per le opere interessanti le Ferrovie dello Stato sono estese alle espropriazioni occorrenti per la costruzione delle case economiche di cui sopra.

Art. 7.

Sui fondi stanziati per la costruzione delle dette case economiche l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi verserà alla Regia tesoreria, nel conto corrente a favore dell'Amministrazione ferroviaria, anticipi quadrimestrali nella misura che sarà richiesta dall'Amministrazione medesima, in relazione all'ammontare delle spese che si prevede saranno sostenute nel quadrimestre considerato.

A titolo di rimborso di spese generali per studi, sorveglianza, dirigenza, collaudi, ecc., sarà computata, a favore dell'Amministrazione ferroviaria, una quota del 5 per cento sull'importo dei lavori.

Art. 8.

La gestione delle case di cui al presente decreto è affidata all'Amministrazione delle ferrovie, che vi provvede con modalità analoghe a quelle stabilite per la gestione delle case economiche dei ferrovieri, tenendo però contabilità separata, agli effetti del rimborso di cui al successivo comma terzo.

Gli affitti dovuti dai locatari sono riscossi a cura della Direzione generale delle poste e dei telegrafi, mediante ritenuta sugli stipendi.

La stessa Direzione generale rimborserà periodicamente l'Amministrazione delle ferrovie delle spese incontrate per la gestione e a tale riguardo potrà essere concordato apposito *forfait* tra le due Amministrazioni.

Nell'entrata e nella spesa del bilancio dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi saranno inscritti appositi capitoli, rispettivamente, per gli affitti dovuti dai locatari e per le spese di gestione da rimborsare all'Amministrazione delle ferrovie.

Art. 9.

Le case acquistate o costruite dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi costituiscono patrimonio dell'Azienda, e non possono essere ipotecate o alienate, nè avere altra destinazione oltre quella prevista dal presente decreto.

Art. 10.

Le case acquistate o costruite dalla Direzione generale delle poste e dei telegrafi, a norma del presente decreto, godono di tutti i benefici consentiti per le case popolari con il R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, e altri successivi, convertiti nella legge 7 febbraio 1926, n. 253, quando abbiano le caratteristiche prescritte per dette case dalle disposizioni medesime.

Art. 11.

Resta ferma per il personale dell'Amministrazione postale e telegrafica e dell'Azienda dei telefoni l'applicazione delle disposizioni riguardanti l'assegnazione di alloggi da parte dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato nelle località in cui non venga provveduto a norma del presente decreto.

Art. 12.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 1926 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 31. — COOP

Numero di pubblicazione 43.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 settembre 1926, n. 2125.
Convenzione per la concessione dell'esercizio del Cantiere navale di San Rocco in Livorno.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Vista la legge 17 maggio 1866, n. 2935, con la quale fu approvato il contratto 31 agosto 1865 per l'affitto del Cantiere militare marittimo di San Rocco in Livorno;

Ritenuta la necessità e l'urgenza della sistemazione dei rapporti fra lo Stato e la Ditta Orlando e C. relativi al sud-

detto Cantiere e della rinnovazione della concessione del Cantiere stesso e del bacino di carenaggio di Livorno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quelli per le finanze, per la marina e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione stipulata addì 23 agosto 1926 dal Ministero delle comunicazioni, rappresentato dal tenente generale di porto cav. di gr. cr. Giulio Ingianni fu Francesco, direttore generale della Marina mercantile, dal Ministero delle finanze, rappresentato dal gr. uff. dott. Valerio Marangoni fu Giuseppe, direttore generale del Demanio e delle tasse, dal Ministero della marina, rappresentato dal colonnello del Genio navale comm. ing. Luigi Barberis fu Pietro, dal Ministero dei lavori pubblici, rappresentato dal comm. dott. Tito Livio Mesina di Efisio, ispettore centrale della viabilità e dei porti, con la Società anonima Cantieri navali Orlando, sedente in Livorno, rappresentata dal cav. uff. ing. Luigi Orlando fu Giuseppe, relativa:

a) alla concessione alla Società stessa per la durata di venticinque anni dell'esercizio del Cantiere navale di San Rocco a Livorno e del bacino di carenaggio a decorrere dal 1° dicembre 1925;

b) alla definizione dei rapporti fra lo Stato e la Società Cantieri navali Orlando dipendenti dal contratto 31 agosto 1865 approvato con la legge 17 maggio 1866, n. 2935, e dai successivi atti di proroga e di modifica, dai lavori eseguiti sulla finitima area della Bellana oggetto dell'atto di sottomissione firmato dalla Ditta Fratelli Orlando e C. presso la Capitaneria di porto di Livorno il 4 aprile 1911 e registrato a Livorno il 5 aprile dello stesso anno al numero 5394 fog. 18 vol. 195 con la tassa di L. 3.66, e infine dai lavori da eseguirsi per il completamento del Cantiere conformemente al disegno annesso alla convenzione stessa.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze, saranno stanziati in apposito capitolo del bilancio del Ministero delle finanze i fondi necessari per provvedere al pagamento a favore della Società Cantieri navali Orlando delle somme che risulteranno ad essa dovute in base all'art. 10 della convenzione 31 agosto 1865 e all'art. 5 della convenzione 23 agosto 1926.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo progetto di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1926.
Atti del Governo, registro 255, foglio 113. — COOP

Convenzione che si stipula con la Società anonima « Cantieri navali Orlando » per la definizione dei rapporti derivanti dalla convenzione 31 agosto 1865 approvata con la legge 17 maggio 1866, n. 2935, e successivi atti modificativi, e per la concessione del cantiere navale di San Rocco e del bacino di carenaggio di Livorno.

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

L'anno 1926, addì 23 del mese di agosto, in Roma, in una sala del Ministero delle comunicazioni, sono comparsi davanti a me comm. dott. Francesco Giammaria, funzionario delegato alla stipulazione dei contratti per l'Amministrazione della marina mercantile giusta decreto Ministeriale 19 febbraio 1919 e senza l'assistenza dei testimoni avendovi le parti contraenti rinunziato di accordo con me funzionario delegato, giusta le facoltà concesse dal disposto dell'art. 48 della vigente legge notarile in data 16 febbraio 1913, n. 89;

Da una parte:

Il cav. di gr. cr. tenente generale di porto Giulio Ingianni fu Francesco, direttore generale della Marina mercantile, per il Ministero delle comunicazioni;

Il gr. uff. dott. Valerio Marangoni fu Giuseppe, nato a Romano d'Ezelino, direttore generale Demanio e tasse, in rappresentanza del Ministero delle finanze giusta delega in data 22 agosto 1926 che si allega in copia autenticata sotto la lettera *A*;

Il colonnello del Genio navale Luigi Barberis fu Pietro, nato ad Alessandria, in rappresentanza del Ministero della marina giusta delega n. 5997 in data 23 agosto 1926 che si allega in copia autentica sotto la lettera *B*;

Il comm. dott. Tito Livio Mesina di Efisio, nato ad Olzai, ispettore centrale viabilità e porti, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici giusta delega n. 3474 in data 22 agosto 1926 che si allega in copia autentica sotto la lettera *C*;

E dall'altra:

Il cav. uff. ing. Luigi Orlando fu Giuseppe, nato in Livorno, domiciliato in Livorno nella qualità di presidente della Società anonima « Cantieri navali Orlando » sedente in Livorno, come risulta da deliberazione del Consiglio di amministrazione presa il 6 febbraio 1926 allegata per estratto autentico sotto la lettera *D*, ed espressamente autorizzato alla presente convenzione da deliberazione del Consiglio di amministrazione in virtù delle facoltà conferitegli dall'articolo 7 dello statuto sociale, il 31 luglio 1926, allegata pure alla presente convenzione per estratto autentico sotto la lettera *E*.

Si premette:

1° che in forza della convenzione 31 agosto 1865 approvata con legge del 17 maggio 1866, n. 2935, e dei contratti suppletivi 8 gennaio 1873, 10 ottobre 1882, 25 ottobre 1885, stipulati in Livorno, il primo presso la Regia prefettura e gli altri in quella Capitaneria, rispettivamente registrati in Livorno il 13 marzo 1873 (lib. 24 fog. 60 n. 188 con la tassa di L. 72), il 22 dicembre 1882 (lib. 38 fog. 40 n. 872 con la tassa di L. 12) ed il 17 dicembre 1885 (lib. 43 fog. 47 n. 502 col pagamento della tassa di L. 9.60), venne concesso al sig. comm. ing. Luigi Orlando fu Giuseppe l'affitto ed esercizio del Cantiere navale di San Rocco in Livorno, per la durata di anni 30 con scadenza al 30 novembre 1895;

2° che con atto stipulato pure in quella Capitaneria di porto il 18 febbraio 1888, registrato a Livorno il 28 marzo successivo (lib. 48 fog. 64 n. 870, col pagamento di L. 426) la durata del contratto principale e dei contratti suppletivi sopraindicati venne alle stesse condizioni prorogata per altri trenta anni a partire dalla scadenza originaria e cioè sino a tutto il 30 novembre 1925;

3° che mediante altro atto ugualmente stipulato in quella Capitaneria di porto il 10 maggio 1889, registrato a Livorno il 23 luglio detto anno al libro 51 fog. 159 n. 80 con la tassa di L. 1022.40, venne definitivamente regolato l'esercizio del bacino di raddobbo, annesso al Cantiere navale di San Rocco, da parte del comm. ing. Luigi Orlando fu Giuseppe affittuario del Cantiere stesso, il tutto in conformità dell'obbligo derivante al prefato affittuario del Cantiere stesso dall'art. 23 del contratto principale 31 agosto 1865 approvato con legge 17 maggio 1866, n. 2935, prorogato, come sopra si è detto, con l'atto 18 febbraio 1888; e ciò per tutta la durata di esso contratto principale e cioè fino al 30 novembre 1925;

4° che successivamente con l'atto suppletivo stipulato il 16 dicembre 1889 nella Capitaneria medesima e registrato a Livorno il 7 febbraio 1890 al libro 53 fog. 2 n. 680, col pagamento della tassa di L. 14.40, venne concesso al predetto sig. comm. ing. Luigi Orlando di poter ampliare il Cantiere navale in parola occupando nuove aree appartenenti al Cantiere del Genio civile (ex dei lavori marittimi) in applicazione dell'art. 19 del contratto 31 agosto 1865 approvato con la legge 17 maggio 1866, n. 2935;

5° che mediante atto in data 28 agosto 1897 del Capitano di porto di Livorno, registrato a Livorno il 30 stesso mese al n. 178 fog. 21 vol. 70 col pagamento di L. 4.80, fu autorizzato il subingresso, in tutte le sovraindicate concessioni, del comparente ing. Giuseppe Orlando, figlio del senatore Luigi, quale unico rappresentante della Società commerciale in nome collettivo costituitasi fra i fratelli, figli ed eredi del defunto senatore Luigi Orlando, sotto la ditta « Fratelli Orlando »;

6° che con ulteriori contratti suppletivi, sempre stipulati nella Capitaneria di porto di Livorno l'11 aprile 1899 ed il 23 marzo 1904, registrati a Livorno rispettivamente il 24 maggio 1899, lib. 74 fog. 66 n. 868 col pagamento di L. 10.80 ed il 10 giugno 1904, lib. 86 fog. 116 n. 897 col pagamento di L. 8.40, vennero concesse in uso al sig. ingegnere Giuseppe Orlando del fu senatore Luigi nella qualità suddetta nuove aree appartenenti al Cantiere del Genio civile in ampliazione di quelle su riferite;

7° che con atto stipulato nella Capitaneria di porto di Livorno il 26 settembre 1910, registrato a Livorno il 22 febbraio 1911 al n. 765 fog. 108 vol. 104 col pagamento di L. 152.50, fu autorizzato il subingresso in tutte le concessioni sopra elencate del sig. gr. uff. ing. Giuseppe Orlando fu senatore Luigi quale gerente accomandatario della Società commerciale in accomandita semplice « Fratelli Orlando e C. » con sede in Livorno sempre sotto la garanzia di esso ing. Giuseppe Orlando fu senatore Luigi e furono affittate alla Società stessa altre aree appartenenti al Cantiere del Genio civile della superficie di mq. 27.450 per ampliamento del Cantiere navale, sino al 30 novembre 1925;

8° che con atto di sottomissione in data 4 aprile 1911, registrato a Livorno il giorno successivo al n. 5302 fog. 18 vol. 195 con la tassa di L. 3.66, fu permesso alla ditta « Fratelli Orlando e C. » la provvisoria occupazione della cosidetta spianata della Bellana e di una zona di mare antistante;

9° che mediante atto in data 22 agosto 1866 il Ministero dei lavori pubblici autorizzò il passaggio a favore dell'ingegnere Luigi Orlando della concessione assentita in forza della legge 21 luglio 1861, n. 133, all'ing. Vladimiro Chiavacci per erigere nel porto di Livorno uno scalo a rotaie in ferro per tiro a terra di navi (Scalo Caprera), e che mediante atto stipulato il 29 agosto 1914 presso la Regia capitaneria di porto di Livorno, registrato a Livorno il 27 ottobre 1914 al n. 279 fog. 182 vol. 112 col pagamento della tassa di L. 8.54, venne autorizzato il subingresso del sig. gr. uff. ing. Giuseppe Orlando quale gerente accomandatario della Società commerciale in accomandita semplice « Fratelli Orlando e C. » nella predetta concessione oggetto della legge 21 luglio 1861, n. 133, e venne altresì ampliata la concessione stessa;

10° che mediante contratto 30 novembre 1925 stipulato presso la Regia capitaneria di porto di Livorno, e registrato a Livorno il 26 gennaio 1926, n. 1065 pag. 169 vol. 138 col pagamento della tassa di L. 97.10, venne concessa la proroga dal 30 novembre 1925 di tutti gli atti precedentemente menzionati dal n. 1 al n. 7 incluso, alle stesse condizioni in essi stabilite, fino al termine dei lavori in corso nel Cantiere, ovvero fino al termine delle operazioni peritali da espletarsi in base al contratto 31 agosto 1865, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1928, e venne altresì provveduto alla nomina ed alla determinazione del compito dei periti di cui alla convenzione 31 agosto 1865;

11° che con atto 16 dicembre 1925 rogato dal notaio Baldassarre Conti in Livorno, registrato a Livorno il 24 dicembre 1925 al n. 889 vol. 138 pag. 139 atti pubblici col pagamento di L. 825, allegato alla presente convenzione in copia autentica sotto la lettera *F* assieme allo statuto della Società che, come risulta dal certificato in data 16 agosto 1926 della Camera di commercio di Livorno allegato sotto la lettera *G*, è quello in vigore, la Società in accomandita semplice « Fratelli Orlando e C. » con sede in Livorno, costituita in Livorno con atto 21 marzo 1904 notaio Corcos, venne trasformata in anonima, restando inalterata la sua sede in Livorno mentre la denominazione veniva cambiata in quella di « Cantieri navali Orlando »;

12° che la Società « Cantieri navali Orlando », con istanza in data 15 luglio 1926 qui allegata sotto la lettera *H*, ha chiesto il pagamento delle opere debitamente autorizzate costruite nelle zone previste dalla convenzione 31 agosto 1865, nonchè il pagamento delle opere costruite nelle zone stesse per le quali manca la prescritta dichiarazione ufficiale di approvazione compresi i macchinari fissi, caldaie, condotte di acqua, gas, energia elettrica, ecc., di quelle costruite fuori di tali zone nell'area detta della Bellana e nello specchio acqueo antistante, e di quelle ancora da eseguire per il completamento dello scalo della Bellana consistenti nella costruzione di due dighe di difesa dello scalo e nella escavazione dei fondali; ed ha chiesto altresì la rinnovazione per la durata di 25 anni della concessione di tutto il Cantiere navale, nonchè del bacino di carenaggio e dello scalo « Caprera », con conseguente risoluzione del contratto di proroga 30 novembre 1925 e degli atti in base ai quali la concessione dello scalo « Caprera » venne portata al 28 febbraio 1928;

13° che, sentito il parere del Consiglio di Stato, dell'Avvocatura erariale generale e di un'apposita Commissione costituita dai rappresentanti delle Amministrazioni interessate e dell'Avvocatura generale erariale, si è ritenuto che per le opere non autorizzate comprese nelle zone previste dalla convenzione del 1865 potesse ammettersi il pagamento del relativo valore soltanto se, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione governativa, rappresentassero un miglioramento per il funzionamento e lo sviluppo del Cantiere; che inoltre potesse ammettersi il pagamento del valore delle gru in

servizio degli scali, delle banchine e dei piazzali, delle condotte di acqua, gas, ecc., delle opere fisse dei camminari delle gru, e delle travature metalliche dei ponti mobili, sempre quando di tali opere fosse dall'Amministrazione riconosciuta l'utilità, a suo insindacabile giudizio; che per le opere già costruite sulle aree della Bellana e nello specchio acqueo antistante e per quelle da costruire secondo i progetti approvati dall'Amministrazione governativa, potesse, in via di bonario componimento, ammettersi soltanto il pagamento della metà del loro costo; che mentre per le opere costruite nelle zone previste dalla convenzione del 1865 e debitamente autorizzate è in corso la perizia, per le altre già costruite la perizia dovrà essere effettuata; che la nuova concessione del Cantiere con lo scalo « Caprera » e col bacino di carenaggio potesse essere accordata per la durata di 25 anni;

Quindi è:

che confermando l'avanti estesa narrativa le parti contraenti stipulano quanto segue:

Art. 1.

Lo Stato concede alla Società anonima « Cantieri navali Orlando » sedente in Livorno l'esercizio del Cantiere navale di San Rocco e del bacino di carenaggio di Livorno.

Formano oggetto della concessione: *A*) le aree, opere e fabbricati compresi nella zona che già formava oggetto della convenzione 31 agosto 1865 approvata con legge 17 maggio 1866, n. 2935; *B*) l'area di cui all'art. 19 della convenzione stessa e le opere ed i fabbricati ivi insistenti; *C*) l'area della Bellana con lo scalo per le costruzioni di navi, completato come detto al successivo art. 3 ed i fabbricati insistenti sull'area stessa e lo specchio acqueo antistante; *D*) le gru a mano, elettriche ed a vapore, fisse e scorrevoli, escluse quelle montate su carrelli percorrenti i binari ferroviari, in servizio degli scali, piazzali e banchine, che saranno comprese nella perizia a termini dell'art. 5; *E*) le aree, le opere ed i fabbricati costituenti lo scalo di alaggio « Caprera », compresi gli impianti ed oggetti mobili di pertinenza dello Stato attualmente in dotazione di esso, aree, opere e fabbricati che formano oggetto delle concessioni assentite con la legge 21 luglio 1861 in base al capitolato in data 14 giugno 1861 e col contratto stipulato presso la Capitaneria di porto di Livorno il 29 agosto 1914, approvato col decreto Ministeriale 26 settembre 1914 e registrato a Livorno il 27 ottobre 1914 al n. 279 fog. 182 vol. 112, col pagamento della tassa di L. 8.54; *F*) la vasca del bacino di carenaggio con le aree e fabbricati annessi nonchè il battello porta, i macchinari, impianti ed oggetti mobili attualmente in dotazione di esso.

La complessiva zona oggetto della presente convenzione coi fabbricati e le opere in essa insistenti risulta dalla unita planimetria vistata in data 19 agosto 1926 dall'Ufficio del Genio civile di Livorno che qui unita si allega sotto la lettera *I*.

La concessione è assentita per la durata di venticinque anni a decorrere dal 1° dicembre 1925, intendendosi con la stessa decorrenza risoluti e sostituiti dalla presente convenzione quella in data 30 novembre 1925 approvata col decreto Ministeriale 14 dicembre 1925 stipulata con la ditta « Fratelli Orlando e C. » nonchè gli atti in base ai quali la scadenza della convenzione per la concessione dello scalo « Caprera » venne portata al 28 febbraio 1928.

La concessione però avrà termine prima, in corrispondenza della cessazione della Società, se la durata della medesima, fissata al 31 dicembre 1935, non venisse prorogata fino alla scadenza della presente convenzione, con l'applicazione di tutte le norme stabilite nella presente convenzione relativamente alla sua scadenza, e con l'intesa che in tal caso nessun compenso o indennizzo la Società potrà pretendere per le opere eseguite in base agli articoli 3 e 4.

L'Amministrazione governativa potrà anche, a suo insindacabile giudizio, risolvere in qualunque tempo la concessione per motivi di interesse pubblico o di esigenze governative. In tal caso essa non dovrà corrispondere compensi od indennizzi per il mancato ulteriore godimento della concessione, ma soltanto rimborsare le spese effettivamente sostenute dalla Società concessionaria per i lavori in corso di esecuzione fino al momento della risoluzione, e rimborsare inoltre tanti venticinquesimi del costo delle opere eseguite in base all'art. 4, quanti saranno gli anni mancanti al termine della concessione.

Art. 2.

Il capitale della Società dovrà essere non inferiore alla somma di L. 8,500,000 e dovrà essere tutto posseduto da cittadini italiani o da Società riconosciute italiane; le azioni dovranno essere nominative.

Il Consiglio di amministrazione della Società e la sua rappresentanza legale e direttiva dovranno in ogni tempo essere composti da cittadini italiani.

Le disposizioni di cui al presente articolo dovranno entro tre mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione essere inserite nello statuto della Società e costituiscono condizioni essenziali della concessione.

Non venendo ottemperato nel termine prescritto a tali condizioni o venendo esse comunque modificate senza il consenso del Ministero delle comunicazioni, la concessione sarà dichiarata decaduta con decreto Ministeriale non soggetto ad alcun gravame salvo il ricorso di legittimità ai sensi degli articoli 16 e 26 del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che ha approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato.

Art. 3.

La Società si obbliga di eseguire le opere occorrenti per rendere possibile il varo delle navi dallo scalo della Bellana secondo il progetto ed il disegno vistato in data 19 agosto 1926 dall'Ufficio del Genio civile di Livorno, allegati con lettera *L* come parte integrante della presente convenzione.

Qualora gli uffici governativi competenti riconoscessero insufficiente per il varo delle navi l'escavazione dei fondali antistanti allo scalo, quali risultano dal progetto e dal disegno anzidetti, la Società dovrà a sua cura e spese provvedere all'ulteriore escavazione necessaria per raggiungere la quota che fosse dagli uffici stessi prescritta.

I fondali da raggiungersi dovranno essere mantenuti, sempre a cura e spese della Società, anche con successivi ripassi nel caso che si verificassero interrimenti.

La Società concessionaria resta, in ogni caso, esclusivamente responsabile del varo delle navi.

I lavori saranno eseguiti in base al progetto approvato dall'Ufficio del Genio civile di Livorno e dovranno essere ultimati entro il 31 marzo 1927.

La Società resta in ogni caso responsabile della buona esecuzione dei lavori stessi.

Il collaudo di dette opere sarà eseguito con le norme vigenti per le opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 4.

La Società concessionaria dovrà a sua cura e spese eseguire:

1° i lavori di riparazione per la chiusura delle vie di acqua in corrispondenza delle fiancate tra il primo ed il secondo gargame ed i lavori di consolidamento della testata a levante del bacino;

2° l'allargamento della vasca del bacino di m. 0,70 circa con asportazione parziale del gradino inferiore su ambo le fiancate e con diligenti rincocciature a cemento ed intonaco compatto con cemento e graniglia;

3° la sostituzione delle caldaie di proprietà dell'Amministrazione governativa, per il servizio delle pompe, con altre due caldaie cilindriche tipo Marina, una delle quali, già funzionando fuori dell'officina del bacino, dovrà impiantarsi nella medesima insieme con altra di nuova fornitura;

4° gli altri eventuali lavori di riparazione dei quali fosse riconosciuta la necessità dall'Ufficio del Genio civile di Livorno, a suo giudizio, per mettere il bacino di carenaggio in perfetta efficienza.

I lavori di riparazione, le sostituzioni ed i rimodernamenti di cui al precedente comma, che dovranno essere ultimati entro due anni dalla stipulazione della presente convenzione, saranno eseguiti con l'approvazione e sotto il controllo del Genio civile e collaudati con le norme di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Il costo delle opere e delle caldaie di cui al presente articolo sarà determinato agli effetti del rimborso, nel caso di anticipata risoluzione prevista dall'ultimo comma dell'articolo 1 della presente convenzione, dall'Amministrazione governativa tenendo conto dei documenti giustificativi della spesa sostenuta che la Società dovrà presentare entro tre mesi dal collaudo.

Art. 5.

Lo Stato provvederà al pagamento della somma dovuta alla ditta « Fratelli Orlando e C. » trasformatasi in Società anonima « Cantieri navali Orlando » a mente dell'art. 10 della convenzione 31 agosto 1865, entro sei mesi dalla data in cui sarà comunicato alle parti il definitivo giudizio peritale di cui all'articolo 11 della convenzione stessa.

La perizia di cui all'art. 10 della detta convenzione 31 agosto 1865 comprenderà anche la valutazione delle opere e fabbricati esistenti nelle zone considerate dalla convenzione stessa sebbene costruiti dalla ditta senza la preventiva autorizzazione, nonchè delle gru a mano, elettriche ed a vapore, fisse e scorrevoli, escluse quelle montate su carrelli percorrenti binari ferroviari, in servizio degli scali, piazzali e banchine, sempre quando tali opere, fabbricati e gru rappresentino, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione governativa, un miglioramento per il funzionamento e lo sviluppo del Cantiere.

Nella valutazione dei fabbricati ad uso officine saranno comprese le opere fisse per camminari delle gru a ponte e le travature metalliche dei ponti mobili, restando esclusi i motori ed argani elettrici delle gru stesse, nonchè le gru in servizio delle macchine utensili nel raggio d'azione delle medesime; nella valutazione dei fabbricati saranno peraltro comprese le condotte per acqua, vapore, aria compressa ed energia elettrica in servizio dello stabilimento.

Lo Stato inoltre contribuirà nella misura del 50 per cento alla spesa per le opere da eseguire indicate nell'art. 3, nonchè per quelle già eseguite sull'area della Bellana e nello specchio acqueo antistante, semprechè rappresentino, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione governativa, un miglioramento per il funzionamento e lo sviluppo del Cantiere. Agli effetti di tale pagamento il costo delle opere già eseguite sarà determinato mediante perizia con le norme di cui all'art. 11 predetto; anche in tale valutazione saranno compresi i camminari delle gru e le condotte di cui sopra. Il prezzo delle opere che la Società si obbliga ancora di eseguire a termini dell'art. 3 sarà dalla Società concordato *à forfait* con l'Ufficio del Genio civile di Livorno, entro tre mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione, ma nel caso che sorgesse controversia anche tale prezzo sarà determinato con le norme di cui al capoverso precedente.

In nessun caso però il preindicato contributo dello Stato per le opere eseguite nell'area della Bellana e nello specchio acqueo antistante e ancora da eseguire a norma dell'art. 3 potrà superare la somma di L. 3,390,000.

Tale contributo sarà pagato nel termine di sei mesi dopo il collaudo di tutte le opere prescritto dall'art. 3 precedente.

Si intende che tutto ciò che viene compreso nella perizia di cui al presente articolo, passa subito in piena ed assoluta proprietà dello Stato.

Rimane anche inteso che per il bacino di carenaggio con le opere, gli impianti e gli accessori tutti compresi nell'ambito di esso, il tutto di esclusiva proprietà dello Stato, nulla è dovuto alla ditta « Fratelli Orlando e C. » per nessun titolo o ragione.

Parimenti nulla è dovuto per le opere murali e per i legnami in esse infissi, per i fabbricati di servizio e per tutte le opere stabili in generale, costituenti lo stabilimento dello scalo « Caprera » e che passano subito in proprietà dello Stato.

Art. 6.

In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori di cui agli articoli 3 e 4 la Società sarà sottoposta ad una multa di L. 5000 per ogni giorno di ritardo.

Qualora il ritardo superasse i giorni 30 l'Amministrazione governativa avrà facoltà di ultimare i lavori di ufficio in danno della Società.

In questo caso l'Amministrazione governativa prenderà possesso del Cantiere e mezzi d'opera che ritenga necessari per la prosecuzione dei lavori dopo averne accertato lo stato di consistenza in concorso della ditta o, in mancanza, con l'assistenza di due testimoni e li riconsegnerà alla Società dopo l'ultimazione dei lavori stessi, senza che la Società possa aver diritto a compenso alcuno pel deperimento e per gli eventuali danni di qualunque natura ed entità derivante dal loro regolare impiego.

Per il rimborso delle spese incontrate per l'esecuzione dei lavori in danno e dal cui importo è da dedursi il contributo di cui all'art. 5, e per l'esazione delle multe di cui al 1° comma precedente l'Amministrazione si rivarrà sulle somme comunque dovute alla Società « Cantieri navali Orlando » la quale presta fin d'ora il suo incondizionato assenso a che tale rivalsa sia dall'Amministrazione governativa esercitata senza alcun provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Art. 7.

All'infuori delle opere indicate negli articoli 3 e 4 la Società concessionaria non potrà eseguire alcuna nuova opera di carattere stabile senza che ne abbia avuta apposita autorizzazione dall'Amministrazione governativa e questa abbia approvato i relativi progetti.

Le opere ed impianti autorizzati dovranno essere eseguiti sotto la sorveglianza dell'Ufficio del Genio civile, ferma rimanendo la responsabilità della Società, e passeranno in ogni caso immediatamente in piena proprietà dello Stato senza alcun compenso o indennità.

Le opere ed impianti che eventualmente la Società eseguisse senza la prescritta autorizzazione passeranno anche essi in immediata proprietà dello Stato semprechè questo non creda di ordinarne a cura e spese della Società la demolizione ed il ripristino nelle condizioni precedenti.

Sono estese alle opere ed impianti di cui al precedente articolo le norme relative alla manutenzione specificate nell'art. 8.

Art. 8.

La Società dichiara di avere già in consegna tutte le aree, nonchè le opere, bacino incluso, i fabbricati, le gru, gli impianti, i macchinari e gli oggetti mobili formanti oggetto della presente concessione, secondo gli inventari che risulteranno dalla perizia prevista dall'art. 5 della presente convenzione.

Tali inventari saranno aggiornati entro sei mesi dalla data di stipulazione della presente convenzione per quel che riguarda lo scalo « Caprera » ed entro sei mesi dalla data di ultimazione delle opere da eseguirsi ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente convenzione.

La Società concessionaria si obbliga di mantenere in perfetto stato le aree, le opere, bacino incluso, i fabbricati, le gru, gli impianti, i macchinari e gli oggetti mobili anzidetti a sua cura e spese durante tutta la durata della presente concessione.

Qualora a giudizio insindacabile dell'Amministrazione governativa venisse riconosciuto l'inadempimento di tale obbligo il comandante del porto di Livorno ingiungerà con provvedimento amministrativo alla Società di eseguire gli occorrenti lavori entro un termine determinato, trascorso infruttuosamente il quale, potrà provvedere all'esecuzione dei lavori in danno della Società.

La Società è tenuta a rimborsare delle relative spese l'Amministrazione sulla semplice presentazione dei conti di liquidazione restando salva la facoltà dell'Amministrazione stessa di rivalersi sulla cauzione di cui all'art. 24. In tal caso la Società ha l'obbligo di reintegrare subito la cauzione.

Il ritardo nel reintegro della cauzione sarà considerato ad ogni effetto quale inadempimento contrattuale.

Art. 9.

La Società si obbliga di assicurare, nell'interesse dell'Amministrazione governativa, il Cantiere ed il bacino di carenaggio con gli annessi impianti, gru, macchinari, fabbriche, ecc. contro gli incendi, presso una o più Società di assicurazione di gradimento dell'Amministrazione stessa, vincolando le relative polizze a favore di essa. La Società dovrà esibire ad ogni richiesta dell'Amministrazione governativa i documenti comprovanti l'adempimento di questo obbligo.

La Società resta ad ogni modo obbligata per i maggiori danni che dalla Società assicuratrice non fossero risarciti.

Art. 10.

La Società concessionaria ha l'obbligo specifico di eseguire alle navi e galleggianti immessi nel bacino di carenaggio i lavori di manutenzione e riparazione richiesti dai capitani od armatori e, trattandosi di Regie navi, dalla competente autorità della Regia marina.

Dette autorità, come pure i capitani ed armatori, restano sempre liberi di valersi dell'opera di officine e di persone estranee, non attribuendo la presente concessione alla Società concessionaria alcuna esclusività nè preferenza per la esecuzione dei lavori alle navi e galleggianti immessi nel bacino.

Art. 11.

Il bacino di carenaggio sarà esercitato ad uso pubblico secondo le norme e le tariffe stabilite dal regolamento attualmente in vigore.

Verso il pagamento di dette tariffe la Società concessionaria dovrà provvedere a sua cura e spese a manovrare il battello porta prima e dopo dei lavori di carenaggio, mettere a secco il bacino, puntellare le navi in modo da assicurarne la stabilità, rimuovere a suo tempo i puntelli e soddisfare infine a quegli altri obblighi generali stabiliti dalle norme d'uso e dal regolamento.

Rimane convenuto che per l'immissione in bacino delle navi e galleggianti appartenenti alla Regia marina la Società concessionaria percepirà soltanto la metà delle tariffe stabilite.

Il regolamento e le tariffe di cui al 1° comma potranno essere variati con decreto del Ministro per le comunicazioni sentita la Società concessionaria.

Art. 12.

La Società concessionaria dovrà fornire trimestralmente ed anche ad ogni richiesta della Capitaneria di porto i dati statistici relativi al numero ed al tonnellaggio delle navi e galleggianti immessi nel bacino di carenaggio.

Art. 13.

La Società non potrà adibire le opere, le aree, i fabbricati, le gru, gli impianti, i macchinari, ecc., e gli specchi acquei che formano oggetto della presente concessione a scopi diversi dalle costruzioni e riparazioni navali e meccaniche, raddobbi od allestimenti navali senza apposita autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

La Società ha l'obbligo di assicurare l'esercizio o lo sviluppo dell'industria delle costruzioni e riparazioni navali compatibilmente con le condizioni generali del mercato.

E' fatto divieto alla Società di subconcedere ad altri l'esercizio della concessione. Nel caso di trasgressione ai divieti di cui al presente articolo o nel caso in cui la Società non mantenesse il normale funzionamento del cantiere e del bacino di carenaggio o ne sospendesse l'esercizio per oltre sei mesi la concessione potrà essere revocata con incameramento della cauzione prevista dall'art. 24.

Art. 14.

Il Governo avrà diritto di precedenza sui privati per l'esecuzione delle proprie commissioni nel Cantiere quando ne siano convenuti i prezzi tra esso e la Società concessionaria.

Il comandante del porto di Livorno potrà in casi eccezionali, a suo insindacabile giudizio, ordinare anche che le Regie navi siano immesse in bacino con precedenza sulle altre.

Art. 15.

All'ingresso del canale della Bellana e dello specchio acqueo antistante allo scalo della Bellana la Società concessionaria potrà collocare una trave mobile o penna in legno per evitare l'entrata nel canale e nello specchio acqueo a persone che non vi abbiano legittimo interesse, ma la Società dovrà consegnare le chiavi dei lucchetti di chiusura delle travi al Comando della brigata della Regia guardia di finanza di San Rocco per le esigenze del servizio.

La Società concessionaria dovrà in ogni modo provvedere, a mezzo di un proprio guardiano, all'apertura delle travi ad ogni richiesta verbale o scritta del personale della Capitaneria di porto, dell'Ufficio del Genio civile e della Regia dogana.

Art. 16.

L'Amministrazione dei telegrafi dello Stato ha diritto di mantenere immutato l'attacco dei cavi sottomarini per la Corsica e la Gorgona nell'apposito manufatto esistente alla Bellana, nonchè la linea aerea di raccordo, salvo intese fra l'Amministrazione stessa, l'Ente proprietario del manufatto e la Società concessionaria circa le modalità che dovrebbero

regolare un eventuale spostamento di tali comunicazioni telegrafiche, da eseguirsi a spese della Società medesima, qualora tale spostamento dovesse aver luogo a richiesta di essa od in dipendenza dell'esercizio dei suoi impianti.

Art. 17.

I contratti per fornitura di acqua, gas, energia elettrica e simili destinati al funzionamento del Cantiere e del bacino di carenaggio non possono avere durata nè creare impegni oltre la scadenza della presente concessione salvo che siano preventivamente approvati dall' Amministrazione governativa.

Art. 18.

La Società concessionaria non potrà assumere lavori di costruzione navali per i quali la durata di esecuzione oltrepassi la scadenza della concessione.

L'Amministrazione potrà tuttavia per speciali circostanze, il cui apprezzamento è riservato al suo insindacabile giudizio, consentire che la Società assuma lavori in deroga al predetto divieto e alle condizioni e con le modalità che riterrà di prescrivere.

Art. 19.

Ferme le facoltà concesse a norma dell'art. 18, al termine della concessione o in caso di anticipata risoluzione o nei casi di revoca o decadenza previsti dalla presente convenzione la Società dovrà consegnare all'Amministrazione concedente le aree e gli specchi acquei compresi nella concessione nonchè le opere, bacino incluso, i fabbricati, le gru, gli impianti, i macchinari e gli oggetti mobili su di essa insistenti, tutto come risulterà dagli inventari previsti dall'articolo 8, in regolare stato di manutenzione ed in perfetta efficienza, comprese le opere e gli impianti che per l'art. 7 passarono in proprietà dello Stato, nonchè i fabbricati che, non essendo stati eventualmente riconosciuti utili, non siano stati compresi nella perizia di cui all'art. 5 e di cui lo Stato non creda di ordinare la demolizione.

Sarà in facoltà dell'Amministrazione governativa di acquistare in tutto o in parte i macchinari, attrezzi, oggetti mobili, ecc. al prezzo che sarà concordato col concessionario, o che in caso di disaccordo sarà determinato con la procedura di cui all'art. 11 della convenzione 31 agosto 1865 approvata dalla legge 17 maggio 1866, n. 2935.

L'Amministrazione governativa darà, entro l'anno precedente la scadenza della concessione, disposizioni alla Società per l'attuazione dei provvedimenti necessari per assicurare la regolare continuazione dell'esercizio del Cantiere e del bacino di carenaggio dichiarando, nel caso che la concessione non venga rinnovata, se intenda valersi della facoltà di acquisto del macchinario, oggetti mobili, ecc.

Nel caso di anticipata risoluzione, di revoca o di decadenza della concessione le disposizioni e la dichiarazione di cui al precedente comma saranno notificate alla Società concessionaria all'atto stesso della risoluzione, revoca o decadenza.

La Società dovrà provvedere secondo le predette disposizioni per la continuazione delle forniture menzionate nell'articolo 17 e dovrà altresì mantenere nel Cantiere stesso quanto occorra in macchinari, attrezzi, oggetti mobili, dotazioni, ecc.

Ove l'Amministrazione governativa non intendesse acquistare tali macchinari, attrezzi, oggetti mobili, ecc. saranno concessi alla Società sei mesi di tempo per lo smontaggio ed il ritiro di essi, ferme restando anche in tal caso le disposizioni del primo comma del presente articolo e quelle dell'articolo successivo.

L'Amministrazione governativa avrà altresì facoltà di acquistare con le stesse modalità il materiale mobile di cui si trovasse dotato il Cantiere ed il bacino di carenaggio, al termine della concessione o all'atto dell'anticipata cessazione della presente convenzione.

Art. 20.

Ferme le facoltà concesse a norma dell'art. 18, ove alla scadenza della concessione o nei casi di anticipata risoluzione o di decadenza previsti dalla presente convenzione la Società non riconsegnasse il Cantiere ed il bacino di carenaggio a libera disposizione dell'Amministrazione governativa sarà sottoposta ad una multa per ogni giorno di ritardo di L. 1000 durante i primi due mesi e di L. 3000 successivamente, fermo sempre restando il diritto dell'Amministrazione di provvedere in qualunque momento coattivamente a norma di legge allo sgombero del Cantiere e del bacino di carenaggio.

Indipendentemente dal pagamento della multa la Società dovrà corrispondere all'Erario il canone nella misura stabilita dall'art. 23 per tutta la durata dell'abusiva occupazione del Cantiere e dovrà inoltre osservare tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione.

Art. 21.

E' fatto obbligo alla Società di attenersi a tutte le disposizioni che potessero essere emanate dalle competenti autorità doganali agli effetti della vigilanza doganale.

La Società non dovrà in alcun modo ostacolare nell'ambito del Cantiere e del bacino di carenaggio la vigilanza degli agenti doganali, anzi dovrà facilitarla.

Art. 22.

L'Amministrazione governativa avrà diritto di far sorvegliare coi mezzi e nei modi che crederà più opportuni la regolare esecuzione di tutti gli obblighi assunti dalla Società con la presente convenzione, e la Società dovrà prestarsi ad ogni richiesta perchè i funzionari incaricati di tale sorveglianza siano agevolati nell'adempimento di tale mandato.

Art. 23.

In corrispettivo della presente concessione ed in riconoscimento della demanialità delle aree, degli specchi acquei, delle opere, bacino incluso, e dei fabbricati, delle gru, degli impianti, dei macchinari ed oggetti mobili concessile, la Società corrisponderà annualmente all'Erario, a titolo di canone in rate semestrali anticipate, a decorrere dal 1° dicembre 1925, la somma di L. 177,000 ed inoltre una percentuale:

a) del 2 per cento delle somme che saranno pagate alla Società dallo Stato per lavori di costruzione e di riparazione per la Marina militare e per le altre Amministrazioni dello Stato;

b) del 2 per cento delle somme che saranno pagate dallo Stato per compensi di costruzione di navi mercantili;

c) dell'1 per cento del prezzo delle navi da guerra e mercantili costruite nel Cantiere per conto di stranieri, nonchè delle navi mercantili costruite per conto di nazionali che non fruiranno del compenso di costruzione, prezzo che dovrà risultare dai contratti di costruzione, o da estratti notarili di essi, che dovranno anche riportare le disposizioni relative alle modalità ed ai termini di pagamento, contratti od estratti che la Società nel termine di tre mesi dalla stipulazione dei contratti medesimi è obbligata ad esibire all'Amministrazione.

Le percentuali suaccennate non si applicano sulle somme che la Società deve riscuotere per le costruzioni in corso di

esecuzione alla data di stipulazione della presente convenzione.

Inoltre le percentuali di cui alle lettere *a*) e *c*) del presente articolo non si applicano sui prezzi delle artiglierie, principali e secondarie comprese le corazzette mobili e tutti gli accessori e le dotazioni ed i prezzi di rispetto relativi. I prezzi suddetti dovranno risultare dai contratti di fornitura o da estratti notarili dei medesimi che la Società è in obbligo di esibire all'Amministrazione governativa, nel termine di tre mesi dalla stipulazione di tali contratti.

Le percentuali di cui alle lettere *a*) e *b*) saranno trattenute all'atto di ogni singolo pagamento; l'ammontare della percentuale di cui alla lettera *c*) dovrà essere pagato entro tre mesi dal termine stabilito dal contratto di commissione per il pagamento del prezzo; nel caso che il prezzo debba essere corrisposto in rate, la percentuale dovrà essere pagata, in rapporto a ciascuna rata, entro tre mesi dal termine stabilito per il pagamento della rata stessa.

La Società non potrà omettere o ritardare il pagamento di questa percentuale, anche quando si verificassero inadempienze o ritardi nel pagamento del prezzo da parte dei committenti.

E' riservata però all'Amministrazione governativa la facoltà di prorogare, per eccezionali circostanze, a suo insindacabile giudizio, i termini di pagamento di quest'ultima percentuale.

Art. 24.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione la Società ha versato nella Regia tesoreria provinciale di Livorno per essere vincolata nella Cassa depositi e prestiti la somma di L. 553,000 in consolidato 5 per cento al valore nominale come risulta dalla quitanza di deposito provvisorio n. 111 del 19 agosto 1926.

Detta cauzione potrà essere incamerata in tutto o in parte in caso di mancato pagamento dei canoni o per qualsiasi altra inadempienza ai patti della presente convenzione; la Società presta fin da ora il suo pieno assenso per l'anzidetto incameramento della cauzione a favore dell'Erario, senza alcuna formalità o provvedimento dell'autorità.

Art. 25.

Qualunque ricorso della Società concessionaria dovrà, sotto pena di decadenza, essere presentato all'Amministrazione entro 60 giorni dall'atto o fatto su cui si basa il ricorso stesso.

Art. 26.

Tutte le vertenze fra l'Amministrazione e la Società concessionaria, così durante l'esecuzione come al termine della convenzione, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, niuna esclusa, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, al giudizio di un Collegio arbitrale composto di cinque membri come segue:

un consigliere di Stato nominato dal presidente del Consiglio stesso, presidente;

un consigliere di Corte di appello, nominato dal primo presidente della Corte di appello di Roma;

un ispettore superiore del Genio civile membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nominato dal presidente del Consiglio medesimo;

due arbitri nominati uno dal Ministero delle comunicazioni, l'altro dalla Società concessionaria.

I primi tre arbitri così nominati continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno di essi cessi di avere l'ufficio che occupava al momento della nomina.

Venendo a mancare per qualsiasi causa durante il corso del giudizio arbitrale alcuno dei primi tre arbitri, sarà sostituito, dal presidente del Consesso cui appartiene, con altro membro componente il Consesso stesso.

Non potranno essere nominati arbitri coloro che abbiano in qualsiasi modo partecipato all'esame delle controversie stesse o alle conseguenti decisioni in via amministrativa.

La domanda dell'arbitrato dovrà dall'una delle parti essere notificata all'altra.

La domanda dovrà essere fatta sotto pena di decadenza entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento definitivo col quale la controversia fu decisa in via amministrativa.

La domanda dovrà formulare con precisione tutte le controversie e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

La parte a cui tale domanda è notificata potrà nel termine di 60 giorni successivi notificare all'altra le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle questioni su cui gli arbitri sono chiamati a decidere.

Durante il termine suddetto o successivamente, entrambe le parti d'accordo o la parte più diligente, potranno presentare la istanza al presidente dei Consessi od alla parte avversaria per la nomina degli arbitri di rispettiva competenza.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

La sentenza arbitrale sarà pronunciata nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto del secondo comma dell'art. 34 del Codice di procedura civile.

La sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello nè a ricorso per cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano.

Per l'esecuzione di essa si osservano le norme contenute nel capo 2° del Codice di procedura civile.

Non potranno essere promosse controversie diverse da quelle su cui sia intervenuto il provvedimento amministrativo.

Art. 27.

Sono applicabili alla presente concessione le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti vigenti per le concessioni, la polizia e l'uso del demanio marittimo, e in quelli per la costruzione delle opere pubbliche in quanto non siano in opposizione o non siano modificati dalle clausole della presente convenzione.

Art. 28.

La Società concessionaria si obbliga ad impiegare nei lavori un personale composto esclusivamente di nazionali, salvo le eccezioni che si autorizzassero dall'Amministrazione.

Art. 29.

Le spese tutte del presente contratto sono a carico della Società concessionaria.

Art. 30.

Per tutti gli effetti del presente atto, la Società concessionaria dichiara di eleggere il proprio domicilio in Livorno, piazza Mazzini, n. 34.

Art. 31.

La presente convenzione, mentre obbliga la Società concessionaria dal momento della firma, non è obbligatoria per lo Stato se non dopo l'approvazione nei modi di legge.

Di quanto sopra è stato redatto il presente atto scritto da persona di mia fiducia del quale è stata data lettura a chiara ed intelligibile voce alle parti contraenti le quali a mia interpellazione lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed approvato.

L'atto consta di dieci fogli e comprende 38 pagine e 20 righi della trentanovesima.

Il rappresentante del Ministero delle comunicazioni:
GIULIO INGIANNI.

Il rappresentante del Ministero delle finanze:
VALERIO MARANGONI.

Il rappresentante del Ministero della marina:
LUIGI BARBERIS.

Il rappresentante del Ministero dei lavori pubblici:
MESINA TITO LIVIO.

Il rappresentante della Società « Cantieri navali Orlando »:
LUIGI ORLANDO N. N.

Il funzionario delegato ai contratti:
Dott. FRANCESCO GIAMMARIA.

Numero di pubblicazione 44.

REGIO DECRETO 6 gennaio 1927 n. 3.

Proroga del termine per la prestazione del giuramento degli avvocati e procuratori e modificazioni alle toghe e ai tocchi degli avvocati, dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 25 marzo 1926, n. 453;
Visto il R. decreto 6 maggio 1926, n. 747;
Visto il R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683;
Ritenuta la necessità di prorogare il termine di cui all'articolo 93, comma ultimo, del R. decreto 26 agosto 1926 predetto, che l'esperienza ha dimostrato manifestamente insufficiente per l'adempimento prescritto dall'articolo stesso, e di apportare modificazioni alle toghe ed ai tocchi degli avvocati e dei procuratori e dei componenti i Consigli forensi;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato dall'art. 93, comma ultimo, del R. decreto 26 agosto 1926, n. 1683, agli avvocati e procuratori per la prestazione del giuramento è prorogato di giorni 90.

Art. 2.

Agli articoli 104 e 105 del R. decreto 26 agosto 1926 anzidetto sono sostituiti i seguenti:

« Art. 104. — Le divise degli avvocati e dei procuratori sono conservate nella foggia attuale, con le seguenti modificazioni:

« Per i procuratori la toga è chiusa ed abbottonata in avanti con colletto largo cinque centimetri e orlato da una leggiera filettatura in velluto e cordoni e fiocchi di seta nera; cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta senza alcun distintivo.

« Per gli avvocati la toga è aperta, con larga mostratura in seta, colletto largo venti centimetri ed orlato da fascia di velluto dell'altezza di tre centimetri, maniche orlate da fascia di velluto dell'altezza di dieci centimetri, cordoni e fiocchi di argento misto a seta nera speciale di cui all'art. 17 della legge 25 marzo 1926, n. 453, cravatta di battista bianca con merlettino e tocco in seta, fregiato da una fascia di velluto.

« Gli avvocati ed i procuratori debbono indossare le divise nelle udienze dei Tribunali e delle Corti, nonchè dinanzi alle magistrature indicate nel capoverso dell'art. 4 della predetta legge e dinanzi ai Consigli dell'Ordine ed al Consiglio superiore forense.

« Si procede in via disciplinare contro coloro che contravvengono alla presente disposizione ».

« Art. 105. — Il tocco dei membri dei Consigli dell'Ordine dei procuratori è fregiato di un cordoncino di argento misto a seta nera; quello dei presidenti in città non sedi di Corte di appello, di un gallone di argento portante nel mezzo un cordoncino di argento misto a seta nera; e quello dei presidenti in città sedi di Corte di appello, di due galloni di argento portanti nel mezzo di ciascuno di essi anche un cordoncino di argento misto a seta nera.

« Il tocco dei membri del Consiglio dell'Ordine degli avvocati è fregiato di un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città non sedi di Corte di appello di un gallone d'oro portante nel mezzo un cordoncino d'oro misto a seta nera, quello dei presidenti in città sedi di Corte di appello e dei membri del Consiglio superiore forense di due galloni portanti nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera, e quello del presidente del Consiglio stesso di tre galloni di oro portanti anche nel mezzo di ciascuno di essi un cordoncino d'oro misto a seta nera.

« L'argento e l'oro sono in correlazione alla seta nella proporzione di due terzi e di un terzo.

« Il tocco dei dirigenti delle associazioni di avvocati e procuratori legalmente riconosciute è egualmente fregiato di speciale distintivo che per il segretario nazionale è costituito di due galloni di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per il segretario dei sindacati di un gallone di oro misto ad argento in eguali proporzioni, per i membri del direttorio di un cordoncino di oro misto ad argento anche esso in eguali proporzioni. I cordoncini sono per larghezza ed altezza alquanto più piccoli di quelli degli ufficiali inferiori del Regio esercito e i galloni simili a quelli degli ufficiali superiori.

« Il tocco con i fregi predetti si usa nelle cerimonie ufficiali e nelle udienze del Consiglio superiore forense. Nelle altre circostanze si usa il tocco di seta con fascia di velluto per gli avvocati e il tocco di seta per i procuratori ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *gennaio* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 256, *foglio* 34. — COOP

Numero di pubblicazione 45.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 gennaio 1927, n. 2.

Norme per la esecuzione degli sfratti.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgente necessità di dare norme ulteriori per regolare transitoriamente l'esecuzione degli sfratti, nei casi

in cui ciò risulti indispensabile per conseguire il pieno raggiungimento dello scopo cui mirava il R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà data al pretore con l'art. 1 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, di graduare la esecuzione degli sfratti nei casi e sotto le condizioni indicate nell'articolo medesimo, può essere da lui esercitata, quando ciò risulti assolutamente necessario, anche per gli sfratti da eseguire entro l'anno 1927. La esecuzione di uno sfratto non potrà essere rinviata per oltre un anno, e in nessun caso lo sfratto che dovrebbe avvenire entro l'anno 1927 potrà essere ritardato oltre il 30 giugno 1928.

Per gli sfratti da eseguire dal 1° gennaio al 30 giugno 1928, il pretore potrà anche graduarne la esecuzione, quando ciò sia indispensabile, ma nessuno sfratto può essere ritardato di oltre sei mesi.

Gli sfratti determinati da ragioni di morosità, di moralità o da gravi inadempimenti contrattuali dell'inquilino non potranno essere rimandati.

Art. 2.

Il Ministro per la giustizia è autorizzato, qualora ne ravvisi la necessità, a dare ulteriori istruzioni, in aggiunta a quelle autorizzate coll'art. 2 del R. decreto-legge 6 maggio 1926, n. 743, per la esecuzione del presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge a cura del Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 gennaio 1927.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 gennaio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 256, foglio 33. — COOP

PRESENTAZIONE DI DECRETI LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e Ministro Segretario di Stato per affari dell'interno, in data 31 dicembre 1926, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il progetto di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 25 novembre 1926, n. 2108, portante parziale deroga al R. decreto-legge 16 agosto 1926, n. 1577, relativo alla sospensione delle modificazioni alle piante organiche degli impiegati degli Enti locali.

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze con nota in data 5 gennaio 1927, anno V, n. 140686 ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2190, concernente proroga al 1° gennaio 1928 dell'applicazione delle tasse portuali a Napoli.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Costituzione del Consorzio di bonifica del territorio sulla destra del fiume Tirso.

Con decreto Reale 11 novembre 1926, n. 6443, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1926, al registro 22, foglio 8484, è stato costituito il Consorzio speciale per la bonifica del territorio sulla destra del fiume Tirso, sino alle pendici meridionali del monte Ferru in provincia di Cagliari. A far parte della Deputazione provvisoria dell'ente sono stati chiamati i signori: sindaco di Cabras, sindaco di Nurachi, sindaco di Massama, sindaco di Salarussa, sindaco di San Vero Melis, sindaco di Baratili San Pietro, sindaco di Riola, Serventi Ghedini Vittorio, Meloni Salvatore, Sanna, Spano Eugenio, Sanna Aldo, Sardu Salvatore, Lai cav. Antonio, Enna Manca Salvatore, Pisanu Efisio fu Salvatore, Sanna Salaris Emanuele, Zoncu Efisio fu Antonio, Lutzu Cesare.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi d'importazione da valere dal 10 al 16 gennaio 1927 è stata fissata in L. 431 rappresentanti 100 dazio nominale e 331 aggiunta cambio.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

dall'8 gennaio 1927 - Anno V

Francia	89.70	New York	22.66
Svizzera	437.70	Dollaro Canadese	22.69
Londra	110.037	Oro	437.23
Olanda	9.09	Belgrado	40 —
Spagna	353.37	Budapest (pengo)	3.99
Belgio	3.152	Albania (Franco oro)	438.75
Berlino (Marco oro)	5.40	Norvegia	5.75
Vienna (Schillinge)	3.20	Polonia (Sloty)	—
Praga	67 375	Rendita 3,50 %	62.625
Romania	12.025	Rendita 3,50 % (1902)	57 —
Russia (Cervonetz)	116.70	Rendita 3 % lordo	40 —
Peso argentino oro	21.82	Consolidato 5 %	79.85
Peso argentino carta	9.60	Obbligazioni Venezie 3,50 %	62 —

TOMMASI CAMILLO, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.